

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 26 ottobre 2021, n. 38182 - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Marinelli, P.M. (diff.) - Bernocco, ric. (*Annula in parte con rinvio Trib. Genova 3 febbraio 2019*)

Ambiente - Aria - Emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione - Abusiva attività di riparazione di parti di carrozzeria di auto/motocicli - Operazioni di verniciatura - Uso di strumenti particolari - Irrilevanza.

In tema di emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione non è necessario che le operazioni che producono le emissioni avvengano con strumenti particolari (un forno, la pistola ad aria, la cabina di verniciatura), poiché il campo di applicazione della disciplina in esame (art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006) riguarda tanto gli «impianti» [nel significato di cui all'art. 268, lett. i)], quanto le «attività», atteso che la nozione di «stabilimento» considera anche attività di emissione compiute con dispositivi mobili od operazioni manuali e che rilevano pure le emissioni diffuse di composti organici volatili contenuti nei prodotti impiegati (1).

(1) In relazione all'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006 e al momento in cui cessa la condotta illecita, cfr.: Cass. Sez. III 10 settembre 2018, n. 40243, Cilumbriello, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 11, 759.

*

Cass. Sez. III 26 ottobre 2021, n. 38196 (c.c.) - Petruzzellis, pres.; Ramacci, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Allegri, ric. (*Annula con rinvio Trib. Reggio-Emilia*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deiezioni derivanti da attività di allevamento, vendita e pensione di cani - Classificazione - Rifiuti.

L'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152/06 esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lett. b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale). La disposizione pone sostanzialmente l'accento sulla provenienza dei materiali elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall'attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività. Le deiezioni derivanti da attività di allevamento, vendita e pensione di cani non possono quindi essere classificate se non come rifiuti ed essere soggette alla relativa disciplina (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 13 settembre 2013, n. 37548, Rattenuti, rv. 257.686, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 3, 183, con nota di VITA.

*

Cass. Sez. III 25 ottobre 2021, n. 38090 (c.c.) - Petruzzellis, pres.; Zunica, est., Fimiani, P.M. (conf.) - Bonafede, ric. (*Cassa senza rinvio Trib. ries. Siracusa 8 aprile 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Materiale ferroso - Abbandono - Confisca - Mancata restituzione dei beni sequestrati.

Per la fattispecie di cui all'art. 256, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, non è prevista alcuna confisca obbligatoria, per cui alcun divieto di restituzione risulta operante. In caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio o preventivo, il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. opera solo rispetto alle cose suscettibili di confisca obbligatoria (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. Un. 4 ottobre 2019, n. 40847, Bellucci, rv. 276.690, in *Foro it.*, 2020, 3, 2, 192, e in *Studium juris*, 2020, 5, 597.

*

Cass. Sez. III 21 ottobre 2021, n. 37858 - Andreazza, pres.; Noviello, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Di Biase, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Santa Maria Capua a Vetere 20 aprile 2021*)

Acque - Reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 156/2006 - Scarico in fogna di acque di lavaggio - Reflui provenienti da un sistema di lavaggio di parti meccaniche di veicoli all'interno di un'autofficina.

Devono pacificamente ritenersi rientranti nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti e scaricate, come nella specie, dal sistema di lavaggio di parti meccaniche di veicoli gestiti all'interno di un'autofficina. Risulta irrilevante ai fini del reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/06 l'analisi, conseguente a campionamento, della specifica composizione del refluo, una volta appuratane la natura industriale (1).

(1) Sulla nozione di acque reflue industriali, Cfr.: Cass. Sez. III 24 marzo 2009, n. 12865, Bonaffini, rv. 243.122, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2009, 1-2, 418.

*

Cass. Sez. III Pen. 21 ottobre 2021, n. 37844 - Rosi, pres.; Macri, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - D.N., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Milano 12 settembre 2019*)

Produzione, commercio e consumo - Somministrazione di prodotti di carne in cattivo stato di conservazione - Locale sporco.

Non è necessario prendere in esame tutti gli elementi di valutazione, bastando l'esame di un elemento ostativo per giustificare il diniego dell'art. 131 bis c.p. (nella specie, relativa alla contestazione del reato di cui alla legge n. 283 del 1962, artt. 5 e 6, per la detenzione, a fini di somministrazione ai clienti di un ristorante, di carne in cattivo stato di conservazione, il rilevante quantitativo, pari a 50 chili, escludeva l'ipotesi di particolare tenuità) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. VI 10 dicembre 2018, n. 55107, Milone, rv. 274.647.

*

Cass. Sez. III 18 ottobre 2021, n. 37603 - Sarno, pres.; Reynaud, est.; Pratola, P.M. (diff.) - Pardo, ric. (*Cassa senza rinvio App. Firenze 20 maggio 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Deposito incontrollato di rifiuti speciali provenienti da lavori di manutenzione stradale - Reato proprio - Delega di gestione dei rifiuti.

A differenza dell'ipotesi prevista dal primo comma, ben può dirsi che l'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 integri gli estremi di un reato proprio, sicché, ferma la possibilità del concorso dell'extraneus, è comunque necessario accertare che la condotta sia riconducibile anche alla responsabilità del titolare dell'impresa, ovvero che quest'ultimo abbia delegato la gestione dei rifiuti di cui si tratta ad altro soggetto, il quale ne ha assumuto pertanto la correlativa responsabilità, ferma restando, secondo le regole generali, la possibilità che il delegante non ne sia esonerato. Ed invero, è pacifico che nell'ambito delle imprese o degli enti, la gestione dei rifiuti sia delegabile, ma gli stringenti requisiti che la giurisprudenza richiede per la validità della delega rilevano ai fini di escludere la penale responsabilità del delegante nel caso di reati posti in essere dal delegato, mentre per la soggettiva imputazione di tale attività gestoria all'impresa ai fini della sussistenza del reato in esame anche in capo al delegato è sufficiente che a quest'ultimo fossero stati di fatto conferiti i poteri connessi alla gestione dei rifiuti (1).

(1) Sulla delega di funzioni in relazione alla gestione dei rifiuti, Cfr.: Cass. Sez. III 27 maggio 2020, n. 15941, Fissolo, rv. 278.879, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2021, 1-2, 344.

*

Cass. Sez. III 18 ottobre 2021, n. 37601 - Galterio, pres.; Liberati, est.; Pratola, P.M. (parz. diff.) - Fusco, ric. (*Conferma App. Brescia 7 ottobre 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da lavori di scavo e di realizzazione di una galleria stradale - Mutamento dell'organo amministrativo - Irrilevanza.

Il mero mutamento dell'organo amministrativo non comporta il venir meno degli obblighi gravanti sul gestore relativi alla fase post operativa della discarica, con la conseguenza che tale evenienza non determina neppure il cessare della permanenza della condotta, che coincide con il venir meno della situazione di anti-giuridicità per rilascio dell'autorizzazione amministrativa, rimozione dei rifiuti o bonifica dell'area, o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado (1).

(1) Sulla responsabilità del gestore della discarica fino al completamento delle procedure di chiusura disciplinate dalla legge, cfr.: Cass. Sez. III 22 dicembre 2016, n. 54523, Marinelli, rv. 268.582, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 3, 220.

*

Cass. Sez. III 18 ottobre 2021, n. 37599 - Lapalorcia, pres.; Andronio, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Darra, ric. (*Dichiara inammissibile App. Brescia 23 settembre 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti - Attività di discarica - Inosservanza delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi - Responsabilità dell'amministratore di diritto di una società - Doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione.

L'amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione, pur se questi sia mero prestanome di altri soggetti che agiscono quali amministratori di fatto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 giugno 2011, n. 25047, Piga, rv. 250.677; Cass. Sez. III 4 luglio 2006, n. 22919, Furini, rv. 234.474, in *Riv. pen.*, 2007, 2, 172, e *ivi*, 2007, 5, 581.

*

Cass. Sez. III 15 ottobre 2021, n. 37566 - Andrezza, pres.; Di Stasi, est.; Giordano, P.M. (diff.) - Felletti, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Padova 9 dicembre 2020*)

Ambiente - Inquinamento - Aria - Avviamento di un'attività di trattamenti meccanici superficiali dei metalli (sabiatura) senza la preventiva comunicazione di modifica di stabilimento - Reato di cui all'art. 279, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Natura di reato permanente.

Il reato di cui all'art. 279, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che ha sostituito con continuità normativa l'art. 24, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203), che punisce, per quanto qui rileva, chi «inizialmente ad installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione» ha natura di reato permanente, la cui consumazione perdura fino al rilascio della prescritta autorizzazione. La norma è, infatti, finalizzata alla tutela della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce il mezzo di controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, per cui il reato permane fino a che il competente ente territoriale non abbia effettuato tale controllo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 27 marzo 2008, n.12921, Vivacqua, rv. 239.352; Cass. Sez. III 9 giugno 2010, n. 22018, Consola, rv. 247.279, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 1, 75, e in *Riv. polizia*, 2011, 5, 310.

*

Cass. Sez. II 13 ottobre 2021, n. 37093 - Di Paola, pres., Agostinacchio, est.; Pedicini, P.M. (diff.) - P.A., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Vallo della Lucania 18 maggio 2020*)

Agricoltura e foreste - Pascolo - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui - Pascolo abusivo - Elementi costitutivi del reato - Dolo eventuale.

Il delitto di cui all'art. 636 c.p. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. II 7 dicembre 2016, n. 52200, Mancuso, rv. 268.645.

*

Cass. Sez. III 11 ottobre 2021, n. 36779 (c.c.) - Sarno, pres.; Di Stasi, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Natrans, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Roma 13 marzo 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Illecita gestione - Trasporto transfrontaliero dei rifiuti - Assenza di autorizzazione e iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 è integrato dall'effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre l'art. 212, d.lgs. n. 152/2006 regola il diritto ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208-216 per l'esercizio lecito dell'attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale. La normativa, peraltro, prevede anche

modalità speciali di iscrizioni relative all'ipotesi specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: l'art. 194, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 205/2010, prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 (1).

(1) Con riferimento al reato di cui all'art. art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, cfr.: Cass. Sez. III 9 luglio 2013, n. 29077, Ruggeri, rv. 256.737.

*

Cass. Sez. III Pen. 8 ottobre 2021, n. 36727 - Ramacci, pres.; Cerroni, est.; Marinelli, P.M. (diff.) - Bruno, ric. (*Annula senza rinvio Trib. Trani 23 ottobre 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono o deposito rifiuti in modo incontrollato - Responsabilità omissiva del proprietario dell'area - Esclusione.

In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 dicembre 2015, n. 50997, Cucinella, rv. 266.030.

*

Cass. Sez. III 8 ottobre 2021, n. 36713 - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Pratola, P.M. (parz. diff.) - Urso, ric. (*Conferma Trib. Trapani 26 febbraio 2020*)

Animali - Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze - Reato di cui all'art. 727 c.p. - Condizioni oggettive di incuria o di negligenza.

In tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, non occorre che la condotta posta in essere dall'uomo si accompagni alla specifica volontà di inferire sugli animali, essendo sufficiente che sia determinata da condizioni oggettive di incuria o di negligenza, e dunque occasionate da mera colpa (confermata, nella specie, la responsabilità dell'imputato, atteso che la permanenza di due cani nell'auto protrattasi per oltre tre ore, considerato che si trattava di due esemplari di grossa taglia, che l'abitacolo era di esigue dimensioni, che al suo interno non erano state rinvenute ciotole per l'acqua e che il fatto si era svolto in una notte invernale senza adeguata protezione dalle intemperie, integrasse, alla luce dell'impossibilità di movimento e di soddisfacimento delle più elementari necessità fisiologiche dei quadrupedi, integrava una forma di detenzione incompatibile con la natura degli animali tale da produrre agli stessi gravi sofferenze) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. VI 28 aprile 2016, n. 17677, Borghesi, rv. 267.313; Cass. Sez. III 7 gennaio 2008 (ud. 13 novembre 2007), n. 175, Mollaian, rv. 238.602, in *Giur. it.*, 2008, 12, 2832.

*

Cass. Sez. III 4 ottobre 2021, n. 35966 - Aceto, pres.; Macri, est.; Tocci, P.M. (diff.) - A.Y. e F.A., ric. (*Conferma Trib. Trani 27 giugno 2019*)

Produzione, commercio e consumo - Vendita all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata - Furgone non refrigerato contenente carne di pollo e tacchino per kebab sistemata in cartoni - Reato di cui alla legge n. 283 del 1962, art. 5.

La contravvenzione prevista dalla l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), che vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a prevenire - con la repressione di condotte, come la degradazione, la contaminazione o l'alterazione del prodotto in sé, la cui pericolosità è presunta iuris et de iure - mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, cosiddetto ordine alimentare (confermata la responsabilità dei due titolari di una ditta che avevano detenuto per la vendita carne di pollo e tacchino per kebab, in cattivo stato di conservazione, perché trasportata in cartoni all'interno di un furgone non refrigerato, con interruzione della catena del freddo) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. Un. 9 gennaio 2002 (udienza 19 dicembre 2001), n. 443, Butti, rv. 220.717, in *Riv. pen.*, 2002, 488 e in *Diritto e giustizia*, 2002, 6, 73.

*

Cass. Sez. III 24 settembre 2021, n. 35410 - Ramacci, pres.; Zunica, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Frigerio, ric. (*Conferma App. Milano 28 ottobre 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Scarti vegetali - Classificazione.

In tema di gestione dei rifiuti, gli scarti vegetali non sono classificabili come rifiuti soltanto se utilizzati in agricoltura mediante processi e metodi costituenti le normali pratiche agronomiche disciplinate dagli artt. 182, comma 6 bis, e 185, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 152 del 2006 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 giugno 2016, n. 21936, Ascolese, rv. 267.470, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 7, 523.

*

Cass. Sez. III 20 settembre 2021, n. 34640 - Andrezza, pres.; Zunica, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - D'Aguanno, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Marsala 17 luglio 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti cimiteriali - Rifiuti speciali derivanti dall'estumulazione e dall'esumazione delle bare di persone - Responsabilità - Realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti.

Risponde del reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 il funzionario comunale responsabile dei servizi cimiteriali e del servizio di smaltimento rifiuti, il quale non impedisca che, da una attività svolta nell'ambito della propria sfera di attribuzioni, consegua la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, essendo obbligato non solo ad assicurare tali servizi, ma anche a vigilare sul loro corretto e lecito svolgimento (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 ottobre 2020, n. 28669, Bellone, rv. 280.282, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 11, 896.

*

Cass. Sez. III 17 settembre 2021 n. 34589 - Petruzzellis, pres.; Aceto, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - Caporaso, ric. (*Conferma Trib. Campobasso 24 giugno 2020*)

Acque - Ambito di applicazione del d.p.r. n. 227 del 2011 - Scarico non autorizzato di acque reflue industriali provenienti dall'attività di trasformazione casearia.

In generale, il d.p.r. n. 227 del 2011 si applica esclusivamente alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, e cioè alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complesivamente definita PMI) che è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; inoltre, trattandosi di scarichi in rete fognaria, è necessario che osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente (art. 107, d.lgs. n. 152 del 2006); pertanto, non è sufficiente allegare la provenienza dello scarico da una piccola azienda agroalimentare appartenente al settore lattiero-caseario che produce un quantitativo di acque reflue non superiore a 4000 mc/l'anno; è altresì necessario dare prova che l'impresa sia qualificabile come PMI (rientrante nell'ambito di applicazione del d.p.r. n. 227 del 2011) e, soprattutto, che siano rispettati i limiti di emissione degli scarichi idrici indicati nell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006. Di tali allegazioni deve farsi carico colui che invoca l'applicazione delle relative norme derogatorie (1).

(1) In tema di onere probatorio a carico di colui che invoca l'applicazione di norme derogatorie in materia ambientale, cfr.: Cass. Sez. III 10 febbraio 2016, n. 5504, Lazzarini, rv. 265.839, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 4, 291.

*

Cass. Sez. III 16 settembre 2021, n. 34395 - Rosi, pres.; Mengoni, est.; Manuali, P.M. (parz. diff.) - D.A. ed a., ric. (*Conferma Trib. Napoli 21 gennaio 2021*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Carciofi arrostiti in strada e venduti ai passanti.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dalla l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto (fattispecie relativa alla vendita su pubblica via - in modo ambulante e senza alcuna autorizzazione - di carciofi arrostiti, cucinati all'aperto, privi di copertura o protezione, e quindi esposti agli agenti inquinanti provenienti dalle autovetture in transito) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 ottobre 2015, n. 40772, Torcetta, rv. 264.990, in *Quotidiano giuridico*, 2015, con nota di TARANTINI; Cass. Sez. III 2 settembre 2004, n. 35828, Cicolella, rv. 229.392, in *Riv. pen.*, 2005, 1125, e in *Riv. polizia*, 2005, 816.

*

Cass. Sez. III 7 settembre 2021, n. 33089 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Liberati, est.; Pratola, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Giuliano, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Roma 19 febbraio 2021*)

Sanità pubblica - Traffico di rifiuti - Impianti di trattamento di rifiuti - BAT (Best Available Techniques) o MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) - Abusività della condotta.

La verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT Conclusions), assume rilievo al fine dell'accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest'ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT (1).

(1) Con riferimento alla configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., cfr.: Cass. Sez. III 12 aprile 2019, n. 16056, Berlingieri, rv. 275.399, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 6, 482.

*

Cass. Sez. III 7 settembre 2021, n. 33088 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Corbetta, est.; Pratola, P.M. (parz. diff.) - Leo, ric. (*Conferma Trib. lib. Lecce 16 febbraio 2021*)

Ambiente - Ecodelitti - Traffico illecito di rifiuti - Scarti di origine animale - Traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanza ematica di origine animale, classificata come sottoprodotto di origine animale (S.O.A.), prelevata da impianti di macellazione.

Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 2006; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Una conclusione del genere va ribadita anche alla luce del regolamento CE n. 1069/2009 recante «Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)» (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. II 23 gennaio 2012 (udienza 15 dicembre 2011), n. 2710, Lombardo, rv. 251.900, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 7, 679.

*

Cass. Sez. III Pen. 7 settembre 2021, n. 33087 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Reynaud, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Leo, ric. (*Conferma Trib. Lecce 5 febbraio 2021*)

Sanità pubblica - Ecodelitti - Illecita gestione dei rifiuti - Caratteristiche del delitto di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p.

*Il delitto di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 dicembre 2009, n. 46705, Caserta, rv. 245.605; Cass. Sez. III 27 luglio 2010, n. 29619, Leorati, rv. 248.145, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 3, 262, e *ivi*, 2011, 7, 621, con nota di VERGINE.

*

Cass. Sez. III 6 settembre 2021, n. 32864 - Di Nicola, pres.; Zunica, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Cattaneo, ric. (*Conferma App. Milano 29 ottobre 2020*)

Acque - Inquinamento idrico - Scarico in pubblica fognatura di reflui industriali - Inosservanza delle prescrizioni dell'AIA - Metodo di prelievo per il campionamento dello scarico.

In tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelievo, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse; dunque, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 agosto 2019, n. 36701, Ercolini, rv. 277.158, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 1, 61.

*

Cass. Sez. III 6 settembre 2021, n. 32861 - Di Nicola, pres.; Zunica, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Palmieri, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Avellino 1° giugno 2020*)

Ambiente - Delega di funzioni in materia ambientale - Requisiti.

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 febbraio 2008 (udienza 7 novembre 2007), n. 6420, Girolimetto, rv. 238.980, in *Ambiente e sviluppo*, 2008, 6, 574.

*

Cass. Sez. III 10 agosto 2021, n. 31347 - Andrezza, pres.; Corbo, est.; Molino, P.M. (parz. diff.) - Zen, ric. (*Conferma App. Venezia 28 settembre 2020*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica non autorizzata all'interno di una ex-cava - Inottemperanza all'ordinanza di rimozione per difficoltà economiche.

Il reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 consiste in una condotta di inottemperanza e può essere commesso con dolo o colpa, sicché la colpevolezza non può essere esclusa in ragione di difficoltà economiche determinate dalla dispendiosità delle operazioni da compiere. Né costituisce elemento positivamente valutabile, ai fini della esclusione del dolo (o della colpa), un adempimento, come nella specie, non semplicemente tardivo, ma avvenuto a distanza di anni e solo dopo ulteriori sopralluoghi e l'intervenuto sequestro del sito (1).

(1) Con riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cfr. Cass. Sez. III 17 luglio 2019, n. 31310, Gerli, rv. 276.302, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 10, 761.

*

Cass. Sez. III 10 agosto 2021, n. 31345 - Andrezza, pres.; Reynaud, est.; Giordano, P.M. (parz. diff.) - Lioni, ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Vicenza 3 luglio 2020*)

Animali - Detenzione, in assenza di anello/fascetta inamovibile di riconoscimento, di alcuni esemplari di uccelli appartenenti a specie particolarmente protette e di alcuni esemplari di uccelli selvatici in periodo di caccia non consentita - Illecita detenzione di fauna selvatica protetta.

Il reato di illecita detenzione di fauna selvatica protetta - condotta rilevante rispetto alle materie dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuite alla legislazione statale esclusiva - quale previsto dall'art. 30, comma 1, legge n. 157/1992 certamente sussiste laddove la detenzione non sia stata autorizzata in base ad una legge regionale, non potendosi ritenere invece sussistente il solo illecito amministrativo eventualmente previsto dalla legge regionale (e con riguardo al caso di specie, il rilievo vale per il disposto di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 17/1995). Difatti, certamente condivisibile è il generale principio per cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali (art. 9, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 13 febbraio 2017 (udienza 23 novembre 2016), n. 6584, Zanetti, rv. 269.155.

*

Cass. Sez. III 5 agosto 2021, n. 30691 (c.c.) - Ramacci, pres.; Di Stasi, est.; Odello, P.M. (parz. diff.) - Ric. Praticò ed a., ric. (Dichiara inammissibile Trib. Reggio Calabria 5 marzo 2020)

Sanità pubblica - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Confisca ex art. 452 quaterdecies, ultimo comma, c.p.

La confisca ex art. 452 undecies c.p., presenta profili peculiari, in quanto caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinativa, alla luce dell'interpretazione letterale del terzo comma dell'articolo in esame, il quale prevede che i beni confiscati siano messi «nella disponibilità» della pubblica amministrazione e vincola la destinazione dei beni confiscati o dei proventi incamerati esclusivamente alla bonifica dei luoghi. La confisca prevista dall'art. 452 quaterdecies, ultimo comma, c.p. non solo non contiene una previsione analoga a quella di cui all'art 452 undecies c.p., ma, anzi, contempla, al comma terzo, l'imposizione dell'obbligo per il condannato di effettuare il ripristino dello stato dell'ambiente, obbligo ulteriore e più ampio della semplice bonifica o messa in sicurezza del sito (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 27 maggio 2020, n. 15965, Santarelli, rv. 278.907, in *Quotidiano giuridico*, 2020.

*

Cass. Sez. III 4 agosto 2021, n. 30328 - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Armanno, ric. (Dichiara inammissibile App. Palermo 17 gennaio 2020)

Sanità pubblica - Rifiuti. - Normativa emergenziale - Rifiuti ingombranti - Limiti dimensionali - Individuazione.

La diversa tipologia dei rifiuti che l'art. 6, d.l. n. 172/2008, conv. nella legge n. 210/2008 accomuna (rifiuti pericolosi, rifiuti speciali e rifiuti ingombranti) impone di riferire, secondo un criterio logico oltre che letterale stante la presenza della disgiuntiva «ovvero», i requisiti dimensionali previsti dalla lett. a) ai soli rifiuti c.d. «ingombranti» che rimarrebbero, in difetto delle specifiche dettate dal legislatore, un concetto indeterminato, tale da configurare una norma penale in bianco, a differenza delle altre due tipologie di rifiuti che risultano specificamente individuate dalle previgenti disposizioni di legge, trattandosi di rifiuti per i quali la punibilità è prevista per il fatto stesso della appartenenza a una delle due categorie, indipendentemente dalle dimensioni. Del resto, ove si consideri che il bene tutelato dalla norma è quello della salubrità dell'ambiente, sarebbe del tutto irrazionale ritenere che beni intrinsecamente pericolosi o che prevedano specifiche e rigorose modalità di smaltimento possano, diversamente opinando, integrare una condotta illecita solo se raggiungano determinati volumi (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 ottobre 2012, n. 41161, Cozzo, rv. 253.867, in *Foro it.*, 2013, 1, 2, 35.

*

Cass. Sez. III 3 agosto 2021, n. 30261 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - Patriarca, ric. (Cassa senza rinvio 5 dicembre 2019)

Acque - Acque piovane contaminate - Nozione - Acque meteoriche o di prima pioggia - Non rientra - Qualificazione come reflui industriali.

Esulano dalla nozione di acque meteoriche o di prima pioggia le acque piovane che, una volta cadute per terra ed oggetto di convogliamento anche per effetto della naturale pendenza del terreno, siano entrate in contatto con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno in quanto frutto del processo produttivo in corso presso lo stabilimento ove le acque meteoriche sono raccolte; in tale caso, infatti, ma solo in tal caso, dette acque debbono essere qualificate come reflui industriali ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006, e, pertanto, il loro indiscriminato convogliamento verso il corpo recettore, in assenza di un loro preventivo trattamento volto alla purificazione dagli agenti inquinanti, integra gli estremi del reato di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 febbraio 2019, n. 6260, non massimata.

*

Cass. Sez. III 2 agosto 2021, n. 30045 - Ramacci, pres.; Zunica, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - Nesim, ric. (*Conferma Trib. Vasto 10 aprile 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Illecita gestione - Confisca mezzo di trasporto del terzo estraneo al reato - Onere della prova.

In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile a un suo comportamento negligente (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 maggio 2019, n. 23818, Dapi, rv. 275.978, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 7, 561.